

Scandicci, 14 aprile 2015

Spett.le

AUTORITA' DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI
Via Nizza 230
10126 Torino

Via pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: *"Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici" (Delibera 26/2015). Osservazioni.*

In riferimento alla consultazione in oggetto, la scrivente società, con sede legale in Scandicci (FI), via dell'Unità d'Italia, 10, c.a.p. 50018, R.E.A. di Firenze n. 615229, C.F. e P. IVA n. 05319540968, in persona del legale rappresentante e amministratore delegato Bruno Lombardi, nato a Roma il 24/09/1946, formula le seguenti brevi e motivate osservazioni nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

"Misura 2 (Criteri per l'individuazione dei beni essenziali, indispensabili e commerciali)"

2.1. In merito alla definizione di “beni essenziali”, di cui al par. 1 della Misura 2, come “beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili; d) dominanza.” parrebbe opportuno specificare il concetto di “dominanza” e quello di “condivisibilità”, in modo da circoscrivere

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

sul punto la discrezionalità dei vari enti affidanti ed evitare regimi disomogenei e disparità di trattamento tra gli operatori.

2.2. In merito alla definizione di “*beni indispensabili*”, di cui alla Misura 2, paragrafo 2, come “*beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) non condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili.*” parrebbe opportuno eliminare o circoscrivere il concetto di “non condivisibilità” di cui alla cit. lett. a) al fine di evitare interpretazioni arbitrarie ed elusive delle prescrizioni dell’Autorità, contrastanti con la necessaria messa a disposizione dei “*beni indispensabili*” a carico dei gestori uscenti in favore del soggetto subentrante.

Al riguardo si ritiene che un dato bene, nella titolarità dell’*incumbent*, può ritenersi “condivisibile” solo quando lo stesso può essere utilizzato da più operatori del mercato di riferimento, mentre lo stesso bene non potrebbe essere ritenuto “condivisibile” per il mero fatto che, in caso di subentro di nuovo soggetto all’esistenza di una gara, l’*incumbent* potrebbe continuare ad utilizzare il bene stesso per altre attività, su altri mercati, diverse dal servizio oggetto di gara. Se si aderisse a tale ultimo approccio, infatti, si perverrebbe a conseguenze assai limitative della concorrenza, ostacolando l’accesso di nuovi entranti a beni sostanzialmente indispensabili al servizio.

Vi sono, infatti, beni che, pur essendo indispensabili per la gestione del servizio, potrebbero essere strumentalmente non ritenuti tali e quindi sottratti all’obbligo di messa a disposizione a carico degli *incumbents* in favore del soggetto subentrante in quanto attualmente adibiti dall’*incumbent* all’esercizio di più attività in assenza di specializzazione e distinzione “fisica” (si pensi, nel caso di trasporto ferroviario, ad un deposito che sia adibito contemporaneamente alla manutenzione/ricovero treni e ad attività diverse dal TPL, quali trasporto merci, trasporto di lunga percorrenza e così seguendo; ovvero, in caso di TPL su gomma, ad un deposito utilizzato allo stesso tempo anche per attività di noleggio, servizi turistici, servizi di trasporto interregionale di competenza statale). In tali ipotesi, nel caso in cui la gara per il TPL su ferro o su gomma venisse aggiudicata ad un soggetto diverso

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell’Unità d’Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

dall'*incumbent*, i beni in questione diventerebbero “condivisi” tra l’aggiudicatario e il gestore esistente, che continuerebbe ad utilizzare i medesimi beni per l’esercizio delle predette attività diverse dal servizio oggetto di gara. La circostanza che tali beni potrebbero essere condivisi tra il nuovo aggiudicatario e l’*incumbent* – ove si intendesse, per l’appunto, la “condivisibilità” come possibilità di utilizzo dello stesso bene da parte di più operatori di mercati diversi, inclusi quelli svolgenti attività diverse dal servizio oggetto di gara – potrebbe essere utilizzata strumentalmente dall’*incumbent* stesso per ritenere quel dato bene “condivisibile” e, quindi, sottratto, in sede di ricognizione dei beni da trasferire all’aggiudicatario, all’obbligatoria messa a disposizione in favore di quest’ultimo.

La “non condivisibilità” di un bene andrebbe, in altri termini, verificata con riguardo alla effettiva possibilità di accesso e utilizzo di tali beni da parte di soggetti operanti sullo stesso mercato di riferimento e sostanzialmente diversi dall’*incumbent*.

Tale esigenza è particolarmente rilevante sul mercato dei servizi ferroviari, stante il mantenimento della proprietà delle reti e dei beni indispensabili al servizio in capo, non già ad un soggetto terzo rispetto al gestore, ma nell’asset dell’impresa ferroviaria stessa, la quale quindi ben potrebbe rifiutarne la messa a disposizione in favore del subentrante (a fine contratto e in caso di non rinnovo).

Inoltre, tale caratteristica andrebbe verificata tenendo conto che la “non condivisibilità”/“condivisibilità”, il più delle volte, non costituisce un connotato statico e permanente del bene ma può essere “fisica” o “temporale” (in tal caso prevedendo l’utilizzo del bene in orari diversi da parte di più gestori).

Al riguardo, nel caso, ad esempio, dei depositi si potrebbe:

- a) imporre un uso specializzato degli stessi, adibendoli allo svolgimento di attività per l’appunto specifiche e omogenee e strettamente inerenti al servizio;
- b) imporre la separazione “fisica” o “temporale” delle attività cui è adibito il singolo bene.

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell’Unità d’Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128

Capitale sociale Euro 51.719.442,80

Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

In generale, sarebbe opportuno che gli Enti affidanti e/o l'Autorità adottassero misure volte a garantire, ove possibile, l'accessibilità di tali beni da parte di più gestori.

2.5. In merito alla *“consultazione svolta presso i soggetti portatori di interesse”*, di cui al par. 5 della Misura 2, si ritiene opportuno che codesta Autorità specifichi quali sono i *“soggetti portatori di interesse”*, indicando tali soggetti e chiarendo che non deve trattarsi dei soli *incumbents*: è fondamentale al riguardo che i potenziali concorrenti partecipino a tale consultazione, essendo in grado di valutare i beni effettivamente essenziali/indispensabili al servizio all'affidamento del quale intendono concorrere.

Risulta, infine, assente nel documento in oggetto una specifica disciplina relativa all'ipotesi in cui i beni – all'origine qualificati come *“essenziali/indispensabili”* non siano oggettivamente più tali al termine dell'affidamento ovvero in corso di affidamento.

In tale ipotesi non parrebbe congruo e ragionevole imporre al gestore il mantenimento di tali beni proprio in quanto non più utili/essenziali allo svolgimento del servizio (si pensi al caso di riduzione, in costanza di affidamento, del servizio programmato e quindi alla presenza di beni divenuti *“sovabbondanti”*). In altri termini, occorrerebbe considerare che la valutazione della essenzialità o meno di un bene è suscettibile di variare nel tempo. In proposito la stessa Autorità ha precisato che i beni privi di valore di mercato o obsoleti non possano essere oggetto di trasferimento obbligatorio al nuovo gestore (v. *“Documento di consultazione pubblica dell'Autorità di regolazione dei Trasporti sulle questioni regolatorie relative alla assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale”*, Allegato A alla Delibera n. 46/2014).

Pare quindi estremamente rilevante **disciplinare in sede regolatoria anche la sorte di tali beni in relazione dell'effettivo valore e alla effettiva utilità che gli stessi avranno nel corso dell'affidamento**. In ogni caso sarebbe opportuno consentire al gestore di alienare tali beni – ove non più utili all'esercizio - senza la previa autorizzazione dell'Ente affidante.

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

“Misura 3 (Assegnazione dei beni dell’ente affidante per l’avvio del servizio)”

3.2. Si condivide in un’ottica pro concorrenziale, la previsione di cui al par. 3.2., secondo cui, in caso di obbligo/necessità di acquisizione dei beni indispensabili per il servizio, “... *il corrispettivo posto a base d’asta è aumentato in ragione dei maggiori costi di acquisto e infrastrutturazione o, in sede di valutazione delle offerte, è attribuito un punteggio maggiorato per la realizzazione dei beni.*”. Tale aumento è, infatti, necessario in quanto volto a coprire non solo i costi sopportati, ma anche gli altri impatti negativi che tali maggiori costi esercitano sul piano economico e finanziario (“PEF”) e, quindi, sull’offerta, determinando una inammissibile disparità di trattamento tra nuovi entranti e *incumbents* (che, invece, non sopportano tali costi).

3.3. Con riferimento al par. 3 si condivide pienamente l’opzione di cui alla lett. a (“*acquistare il materiale rotabile nonché i beni immobili e mobili necessari per l’esecuzione del contratto di servizio pubblico, al fine di metterlo a disposizione dell’aggiudicatario;*”); tale opzione, praticata in numerosi paesi europei, garantisce – tramite il ricorso ad un ente “terzo” – l’equa e trasparente accessibilità a tutti i concorrenti dei beni indispensabili per l’espletamento del servizio.

In tale ipotesi, infatti, l’obbligo di acquisizione dei beni graverebbe egualmente su tutti i concorrenti (e non solo sui soggetti non *incumbents*), anche per quanto riguarda i riflessi che un simile obbligo determina sul contenuto del PEF.

In riferimento all’opzione di cui alla lett. b (“*fornire una garanzia per il finanziamento relativo all’acquisto da parte dell’aggiudicatario del materiale rotabile nonché dei beni immobili e mobili necessari per l’esecuzione del contratto di servizio o sul valore residuo del medesimo, nel rispetto, ove applicabili, delle pertinenti norme sugli aiuti di stato;*”), fermo restando che l’opzione “ottimale” è ravvisabile nell’ipotesi di cui alla lett. a) sopra menzionata, preme segnalare l’opportunità di prevedere nell’Atto regolatorio in oggetto l’attribuzione, in sede di valutazione dell’offerta, di un punteggio maggiore in ragione dell’acquisto del materiale

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell’Unità d’Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128

Capitale sociale Euro 51.719.442,80

Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

rotabile nonché dei beni immobili e mobili necessari per l'esecuzione del servizio.

“Misura 4 (Regime dei beni indispensabili)”

4.2. In riferimento alla previsione di cui al par. 2, lett. b (“*I beni indispensabili sono messi a disposizione dell'aggiudicatario il quale ha l'obbligo di manutenere e di rilevare gli stessi a titolo di: “b) locazione o di cessione della proprietà qualora previsto dal contratto di servizio o da un atto normativo, se di proprietà del gestore uscente. I beni acquisiti tramite finanziamento pubblico mantengono i vincoli di destinazione d'uso per il periodo indicato da disposizioni di legge, dall'atto che assegna il finanziamento o dal contratto di servizio.”*”), non si ritiene condivisibile la previsione di un obbligo per l'aggiudicatario di acquisire i beni che siano qualificati come “essenziali”/“indispensabili” al servizio. Un simile obbligo parrebbe, infatti, al più ammissibile solo nell'ipotesi in cui tali beni siano posti nella disponibilità di un ente terzo (come nel caso contemplato alla lett. a della Misura 3), il quale ne conceda l'utilizzo a titolo di locazione all'aggiudicatario, sulla base di un canone predefinito, equo ed uguale per tutti i concorrenti.

Nel caso di specie, invece, essendo i beni nella disponibilità degli *incumbents*, al fine di evitare inammissibili profili di disparità concorrenziale si propone di:

- prevedere nell'Atto regolatorio in oggetto **la facoltà** (e non l'obbligo) dell'aggiudicatario di acquisire i beni che i precedenti gestori hanno utilizzato per lo svolgimento del servizio messo a gara (senza, dunque, connotati di obbligatorietà);
- prevedere a carico dell'ente affidante e/o degli *incumbents* **l'obbligo di mettere a disposizione i beni medesimi**.

Allo stesso tempo, si ritiene opportuno consentire al subentrante l'acquisto di **materiale nuovo** con la possibilità di estensione della durata dell'affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 4(4) del Regolamento (CE) n.1370/20074.

Il bando potrebbe prevedere, inoltre, l'attribuzione di un punteggio maggiore in sede di offerta in favore del concorrente che opti per l'acquisto dei detti beni dai gestori uscenti.

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

Tale approccio appare in linea con quanto disposto dalla recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 30/2015, nonché dagli orientamenti dell'Autorità Antitrust (parere AS1164, in Boll. n. 50 del 29.12.2014 - *Procedure di affidamento dei servizi di tpl automobilistici e marini in ambito regionale e locale*”).

Se la *ratio* della messa a disposizione dei beni risiede, infatti, nella esigenza di agevolare l'ingresso sul mercato di nuovi operatori senza che gli stessi possano essere ostacolati dalla mancanza dei beni essenziali, parrebbe ragionevole lasciare ai medesimi operatori la scelta di acquisire direttamente tali beni dal gestore uscente ovvero di reperirli in altro modo (nella ipotesi in cui ne siano privi in partenza).

4.3. Per le ragioni sopra esposte si ritiene necessaria una modifica del par. 4.3. (“*Dopo l’aggiudicazione, gli enti affidanti possono imporre al gestore uscente l’obbligo di assicurare la disponibilità dei beni indispensabili a titolo di locazione*”) nel senso di prevedere l’obbligo - e non la possibilità/facoltà - degli Enti affidanti di obbligare gli *incumbents* a mettere a disposizione i beni indispensabili in favore dell’aggiudicatario, ferma restando la facoltà del subentrante di acquisirli o meno.

“Misura 5 (Criteri per la determinazione del valore di subentro)”

5.2. Con riferimento alla valutazione dei beni immobili di cui al par. 2, da espletarsi sulla base di “*stime peritali giurate*” che tengano conto del “*valore di mercato del bene, nello stato in cui si trova*”, si ritiene opportuno far riferimento al valore di mercato del bene attualizzato all’anno di avvio della procedura di gara e non ad epoca anteriore.

Inoltre appare necessario che l’Ente affidante garantisca il monitoraggio e la verifica del reale stato dei beni in questione quale risulta al momento della aggiudicazione e, quindi, al momento dell’effettivo trasferimento al gestore subentrante (in tal modo si tiene infatti conto delle eventuali modifiche sia *in peius* che *in melius* dello stato e del valore dei beni che *medio tempore* potrebbero intervenire sulla effettiva consistenza dei beni messi a disposizione

del subentrante e sul relativo valore, specie nel caso di procedure di gara che si protraggono per diversi anni).

Con riguardo alla previsione, di cui al medesimo paragrafo, secondo cui *“Per i beni di proprietà di terzi è garantito, ove non escluso dal contratto tra gestore e terzo, il subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, per tutta la durata del rapporto in atto.”*, si ritiene opportuno, onde evitare interpretazioni in danno dei nuovi entranti, precisare che il subentro del nuovo gestore deve avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto tra l’incumbent e il terzo, in essere precedentemente all’avvio della gara (in particolare, avendo riguardo all’anno antecedente l’avvio della gara). In tal modo si riduce il rischio che il nuovo entrante subisca condizioni di godimento dei beni più onerose e più gravose rispetto a quelle offerte agli *incumbents*.

5.5. Con riferimento alla previsione di cui al par. 5 (*“Il valore dei sistemi tecnologici di controllo e rilevamento, di cui alla misura 1, punto 1, lettera d)*, è determinato a partire dal costo di acquisto iscritto a libro, rivalutato e applicando un coefficiente di deprezzamento lineare calcolato sulla base di una durata massima di otto anni. È assicurato un valore residuo dei beni da determinarsi al termine del periodo di ammortamento, corrispondente al valore più alto tra quello di realizzo e quello di sostituzione o, in alternativa, in base ad una percentuale fissa predeterminata rispetto al costo di acquisizione dei beni medesimi.”), appare corretto prevedere nella determinazione del detto valore residuo dei beni - in luogo del suddetto *“valore più alto tra quello di realizzo e quello di sostituzione”* - il solo valore di realizzo, senza che rilevi in alcun modo il detto valore di *“sostituzione”*; diversamente opinando si tratterebbero i beni al termine del periodo di ammortamento come se fossero *“nuovi”*.

“Misura 6 (Criteri per la determinazione dei canoni di locazione)”

6.2. Si ritiene opportuno modificare il par. 2 della Misura 6, laddove si prevede che *“Il canone di locazione è pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del valore del bene, determinato con riferimento al criterio del valore di mercato, secondo le modalità di cui alla misura 5, punti 2 e 3. Dal valore del bene, determinato ai sensi del*

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell’Unità d’Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

presente punto, sono sottratte le eventuali contribuzioni pubbliche non ancora utilizzate in quanto relative al piano di ammortamento applicato, che costituiranno finanziamento pubblico per il nuovo aggiudicatario.”, prevedendo che, qualora i beni siano già in locazione in ragione di contratti sottoscritti tra i soggetti *incumbents* e terzi, il detto canone deve essere mantenuto invariato anche al momento del subentro del nuovo gestore, apparendo corretto mantenere in essere il rapporto di locazione alle stesse condizioni previste nei contratti sottoscritti con soggetti terzi.

In mancanza, per la determinazione del canone di locazione dovrebbe farsi riferimento al valore di mercato dei beni, prevedendo – con particolare riguardo alla situazione attuale del mercato - per i beni immobili un valore non superiore al 5% del valore dei beni e per gli altri beni un valore non superiore al 10% del valore dei beni. Diversamente la locazione in questione – specie se imposta dalla *lex specialis* - diventerebbe irragionevolmente esosa per l'aggiudicatario, costituendo una barriera all'ingresso di nuovi operatori.

Si ritiene, inoltre, necessario che l'Ente affidante garantisca che:

- la misura del canone di utilizzo di beni non sia rimessa alla libera determinazione della società *incumbent*;
- il predetto canone sia reso noto sin dalla pubblicazione degli atti di gara, non ritenendosi ammissibile, in un'ottica proconcorrenziale, rimettere la determinazione dello stesso ad un momento successivo all'aggiudicazione della gara; l'alea che ne deriverebbe, infatti, non potrebbe che incidere pesantemente sulla possibilità di formulare un'offerta realistica per la gestione del servizio e, in definita, scoraggiare *ex ante* la partecipazione degli operatori economici alternativi agli *incumbents*.

“Misura 7 (Individuazione dei tempi necessari per l'acquisizione del materiale rotabile)”

7.1. Con riferimento al par. 1 preme evidenziare la necessità – in un'ottica proconcorrenziale – che nella predisposizione degli atti di gara si tenga conto delle tempistiche richieste dalla attuale normativa ai fini del rilascio della licenza

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

ferroviaria e del certificato di sicurezza nonché di titoli analoghi che presuppongono l'espletamento di complesse procedure di acquisizione e omologazione del materiale rotabile, nonché di formazione del personale.

“Misura 8 (Trasferimento del personale)”

8.1. Ad integrazione del par. 1, lett. a), laddove si dispone che “*I documenti di gara disciplinano: a) le modalità e le condizioni per il trasferimento all'aggiudicatario del personale in servizio presso il gestore uscente e adibito allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento o assegnato, sulla base di apposita rendicontazione contabile, in maniera prevalente alle attività relative ai servizi oggetto di gara;*” occorrerebbe prevedere la facoltà dell'aggiudicatario di assumere il personale “equivalente” in full time (ad esempio, se è previsto il trasferimento obbligatorio di 10 dipendenti che svolgono servizio solo per l’80%, l’aggiudicatario potrà assumerne 8 che però saranno impiegati a tempo pieno).

Si propone, inoltre, di focalizzare la tutela dei dipendenti sugli aspetti economici, creando degli *ad personam* possibilmente assorbibili, mentre le normative aziendali, in particolare quelle relative ai turni ed all’organizzazione generale del lavoro, dovrebbero essere rimesse al nuovo gestore, il quale dovrebbe essere libero di poter implementare la propria organizzazione e il proprio progetto di nuovo servizio, fermo restando il rispetto delle regole fissate dalla legge e dai contratti collettivi nazionali. Si ritiene, ancora, opportuno e necessario non obbligare gli operatori subentranti ad assumere il personale dirigente ed il personale non specificatamente adibito al servizio pubblico locale, ossia quello che veniva utilizzato dal gestore uscente in altre mansioni, quali, ad esempio, noleggio, sosta e quant’altro.

Una diversa soluzione comporterebbe il rischio di restringere notevolmente l’accesso al mercato per i nuovi operatori (diversi dagli *incumbents*) che si troverebbero a sostenere costi elevati e sovradimensionati rispetto al servizio richiesto.

“Misura 10 (Requisiti di partecipazione)”**RATP DEV ITALIA S.r.l.**

Sede : Via Dell’Unità d’Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

10.1. Si ritiene opportuno prevedere che, nella determinazione dei requisiti di partecipazione, gli enti affidanti tengano conto della complessità e delle tempistiche richieste ai fini del rilascio di determinati titoli abilitativi all'esercizio del servizio (si pensi ai requisiti e alle condizioni di legge cui è subordinato il rilascio del *certificato di sicurezza* per l'esercizio del servizio di trasporto ferroviario passeggeri). Al riguardo occorrerebbe pertanto precisare nell'Atto regolatorio in oggetto che la *lex specialis* debba limitarsi a richiedere, ai fini della partecipazione e/o dell'offerta, – non già il possesso dei detti titoli – bensì il mero impegno dei concorrenti ad ottenerli al momento del concreto avvio del servizio oggetto di gara.

“Misura 11 (Criteri di aggiudicazione)”

11.1 Stante l'estrema rilevanza della presentazione del PEF a supporto della sostenibilità e della serietà dell'offerta, riconosciuta, da ultimo, dalla Legge 23.12.2014 n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”), nonché ai fini della riduzione del rischio di *dumping* e della necessaria verifica della anomalia dell'offerta in comparazione con il *costo standard*, si ritiene opportuno modificare il paragrafo 1 della Misura in questione eliminando il riferimento al carattere meramente facoltativo della presentazione del PEF da parte dei concorrenti e introducendo l'obbligo per i concorrenti di presentare il PEF a corredo della propria offerta allorquando l'importo complessivo a base d'asta sia superiore ad una determinata “soglia” che può ragionevolmente individuarsi in euro 10.000.000,00.

Un'ulteriore considerazione riguarda l'esigenza che la *lex specialis* non preveda l'attribuzione di un punteggio in relazione alla anticipazione dell'avvio dei servizi, laddove in relazione alla complessità della procedura e della consistenza dei beni da acquisire, tale previsione potrebbe risultare discriminatoria per i nuovi entranti (come riconosciuto, da ultimo, dal TAR Friuli (sentenza n. 30/2015).

“Capo III “Presentazione delle offerte, Piano economico-finanziario e incentivazione nel caso di affidamenti con procedure non competitive”

Si propone di modificare la rubrica del Capo III, laddove fa riferimento esclusivamente agli “affidamenti con procedure non competitive” (*“Presentazione delle offerte, Piano economico-finanziario e incentivazione nel caso di affidamenti con procedure non competitive”*) in quanto pare contrastare con il contenuto delle Misure 12 e 15, pure incluse nel Capo III, che riguardano affidamenti aggiudicati a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

“Misura 13 (Criteri per il calcolo delle compensazioni per gli affidamenti in house o diretti)”

Pare utile precisare che resta fermo l’obbligo a carico dell’Ente affidante, in caso di affidamento *in house*, di aggiudicare con gara almeno il 10% dei servizi, come previsto dall’art. 4-bis della L. 102/99.

“Misura 14 (Misure di incentivazione nel caso di affidamenti con procedure non competitive)”

La previsione in oggetto potrebbe rivelarsi debole sotto il profilo della effettiva applicazione.

Al riguardo si riterrebbe utile integrare la prescrizione in esame, prevedendo, in caso di affidamento *in house* o, comunque, di affidamento a società partecipata dall’Ente affidante:

- l’intervento di un Ente terzo (ad esempio, di codesta spett.le Autorità), **necessariamente distinto dall’Ente controllante** – cui potrebbe essere inviata la “relazione” di cui all’art. 34 comma 20, D.L. n. 179/2012 contenente in allegato il PEF;
- **l’obbligo per i soggetti affidatari diretti di predisporre e trasmettere il PEF**, in conformità a quanto richiesto dalla citata Legge 23.12.2014 n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”);

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell’Unità d’Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

- in caso di inosservanza di quanto disposto nelle Misure in oggetto, prevedere la revoca dell'affidamento unitamente al controllo da parte del suddetto Ente terzo circa l'effettiva applicazione delle suddette misure sanzionatorie.

“Misura 15 (Criteri per la redazione del piano economico-finanziario da parte dei concorrenti)”

15.1. Come considerato in riferimento alla precedente Misura 11, si ritiene opportuno prevedere l'obbligatoria presentazione del PEF da parte dei concorrenti allorquando l'importo complessivo a base d'asta sia superiore ad una determinata “soglia”, che può ragionevolmente individuarsi in euro 10.000.000,00.

Tale modifica si ritiene necessaria a garantire l'attendibilità dell'offerta e la congruità della stessa anche ai fini della verifica dell'anomalia, rappresentando il PEF la base da cui origina lo “sconto” praticato in sede di gara dai concorrenti.

Occorrerebbe al riguardo evidenziare nel documento in esame l'obbligo per gli enti affidanti di verificare e valutare l'offerta e, in particolare, lo sconto praticato proprio alla luce e in corrispondenza di quanto contenuto nel PEF.

Sempre con riferimento al par. 1 è invece pienamente condivisibile ed essenziale l'osservazione secondo cui *“Qualora il bando preveda la titolarità dei beni indispensabili per l'erogazione del servizio, il piano economico-finanziario indica, nella pertinente voce di bilancio, anche gli oneri per la loro acquisizione.”*: al fine di evitare disparità di trattamento tra i concorrenti è necessario al riguardo precisare che la *lex specialis* dovrebbe essere strutturata in maniera tale da “neutralizzare” gli impatti di qualsiasi tipo che tali oneri esercitano – anche a livello contabile - sul PEF dei concorrenti eventualmente tenuti alla acquisizione dei beni in questione, oneri che invece non sono sopportati dagli incumbents, i quali sono già nella titolarità dei detti beni.

Al riguardo si conferma in ogni caso quanto osservato ai precedenti paragrafi in merito alla necessità che la *lex specialis* non obblighi l'aggiudicatario di acquisire tutti i beni del precedente gestore.

“Misura 16 (Termine per la presentazione delle offerte)”

16.1. Si propone di modificare la Misura in oggetto nel senso di prevedere che il termine di ricevimento delle offerte non possa essere inferiore a **150** giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, eliminando dunque il termine attualmente previsto pari a 110 giorni, fermo restando l'obbligo per l'Ente affidante di prevedere un termine superiore nel caso di particolare complessità della procedura.

“Misura 19 (Criteri di aggiornamento delle tariffe e misure di promozione dell'efficienza)”

19.2. In riferimento ai criteri di aggiornamento delle tariffe si propone di modificare il paragrafo in oggetto eliminando dal calcolo il seguente fattore: “*Xt= recupero di produttività con riferimento a un indicatore semplice o ponderato (somma ponderata di più indicatori di efficienza operativa e di efficacia gestionale) definito dall'ente affidante al tempo t.*”.

Non si ritiene infatti congruo e ragionevole inserire nel calcolo in oggetto il recupero di produttività: tale dato costituisce invero il “*know how*” tipico del gestore subentrante, frutto della sua capacità imprenditoriale. Così come strutturato, il meccanismo di aggiornamento in oggetto rappresenta un incentivo alla inefficienza imprenditoriale.

“Misura 20 (Modifiche contrattuali)”

20.3. Pare opportuno precisare che si ritengono “*modifiche sostanziali*” le modifiche del programma di esercizio che siano superiori o inferiori al 10% del servizio programmato.

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

Tale previsione pare necessaria al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario del gestore e di evitare – come verificatosi nella prassi – l'introduzione di modifiche eccessive del piano di esercizio in corso di affidamento, unilateralmente imposte degli Enti affidanti con corrispondente decurtazione delle risorse pubbliche.

20.4. Si ritiene opportuno modificare il par. 4 in esame, ai sensi del quale *“I documenti di gara individuano le condizioni e le modalità di coinvolgimento dell'utenza in caso di riprogrammazione non temporanea del servizio, assicurando, almeno, che l'informazione all'utenza sia resa tempestivamente e attraverso ogni idoneo canale di comunicazione del gestore.”*, in quanto il termine *“riprogrammazione”* dei servizi pare richiamare l'attività generale, da espletarsi “a monte”, di programmazione dei servizi minimi, la cui procedura, ivi incluso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli utenti, è disciplinata con legge regionale o comunque con atto amministrativo generale da parte dell'Ente competente, non essendo ammissibile a tal fine una mera modifica contrattuale; a fini di maggiore chiarezza pare pertanto maggiormente congruo riferirsi alla *variazione* del servizio ovvero alla *modifica del programma di esercizio*.

“Prospetto n. 1 – Bando di gara/lettera di Invito”

1.1. In relazione alla voce *“corrispettivi e compensazioni”* si ritiene necessario, anche in conformità alla normativa vigente (art. 18 D.Lgs. 422/97 e Reg. CE 1370/2007), introdurre la previsione dell'obbligo per l'ente affidante di porre a base di gara il *“costo standard”* in luogo del *“Corrispettivo storico”*.

1.2. In relazione alla voce *“Domanda effettiva per modalità di trasporto (per gara flessibile o contratto net cost)”* si ritiene opportuno indicare tra i soggetti coinvolti anche il gestore e non solo l'Ente affidante.

1.3. In relazione alla voce *“Informazioni sui beni immobili (depositi, rimesse, centri manutenzione, sistemi tecnologici)”*, si ritiene opportuno:

- laddove si indica *“copia dei contratti attivi e passivi in essere, qualora trasferiti;”* specificare l'obbligo per l'Ente di mettere a disposizione dei

RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128

Capitale sociale Euro 51.719.442,80

Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229

concorrenti tutti i contratti comunque connessi ai beni oggetto di eventuale trasferimento, inclusi sistemi *hardware* e *software* con particolare riguardo all'*information technology* relativa alla gestione del personale, dei turni e orari, del magazzino e officina, del commerciale e bigliettazione, contabilità, AVM, nonché quant'altro connesso all'esecuzione giornaliera del servizio;

- introdurre una lista specifica delle certificazioni (“*certificati di sicurezza e altre certificazioni;*”);
- inserire i seguenti dati (previsti, allo stato, solo per il “*materiale ferroviario, gomma, superficie*” a pag. 26):
 - entità dell'eventuale contributo pubblico (e fonte: Unione Europea, Stato, Regione, Enti locali) e quota sul totale;
 - valore ammortizzato;
 - periodo di ammortamento residuo;
 - criteri di ammortamento utilizzati;
 - interventi di manutenzione ordinaria, ciclica e straordinaria effettuati.

Con osservanza.

RATP DEV ITALIA S.R.L
L'Amministratore Delegato
(Bruno Lombardi)



RATP DEV ITALIA S.r.l.

Sede : Via Dell'Unità d'Italia n.10 - 50018 SCANDICCI (FI) – Tel. +39 055 757308 – Fax +39 055 7352128
Capitale sociale Euro 51.719.442,80
Codice Fiscale e Partita IVA 05319540968 – Registro Imprese di Firenze n. 05319540968 – REA FI 615229